

LEGENDA MODULISTICA
PER ELEZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE

Il numero minimo di sottoscrittori previsto per le elezioni in oggetto, corrispondente al 5% degli aventi diritto al voto, risulta pari a n. 51.

Il modello “Dichiarazione di presentazione di una lista di Candidati alla carica di Consigliere della Provincia di Novara” ” riporta spazio per 3 sottoscrizioni, per raggiungere la cifra di sottoscrizioni richiesta dalla legge, occorrerà allegare adeguato numero di elenchi integrativi secondo il modello suggerito, denominato “atto separato” (disponibile in formato A4 ed in formato A3). Tanto il modello principale che quelli integrativi possono raccogliere anche un numero di firme inferiori, purché la loro somma sia almeno pari a quella necessaria per legge.

Si evidenzia che ai sensi dell’art. 1, comma 72, della Legge 56/2014

“Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

In caso contrario, l’ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all’esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.”

Si evidenzia altresì che ai sensi della circolare ministeriale 32/2014

“Le liste, inoltre, devono essere corredate di un contrassegno elettorale di forma circolare da riprodurre nella scheda di votazione, al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio regionale della regione del cui ambito territoriale fa parte la città metropolitana o la provincia. Qualora il contrassegno contenga simboli di tali partiti o gruppi politici, deve essere depositato un atto di autorizzazione all’uso del simbolo da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell’art. 14 della legge n. 53 del 1990.

I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono comunque riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsunzione.”

Ai fini delle autenticazioni si ricorda quanto disposto all’art. 14 della legge 53/1990 e smi:

“1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie

delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. ”

I loghi dei simboli delle liste ammesse dovranno essere trasmessi in formato GIF 100 X 100 pixel, su sfondo bianco a 256 colori, per la pubblicazione sul sito internet dell'ente ed in modalità JPG in quadricromia con una risoluzione minima di 300 punti per pollice e diametro di cm 10 per la stampa delle schede